

Autorizzazione all'ingresso di nuovi codici CER di rifiuti in una discarica

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 28 agosto 2017, n. 9441 - Mezzacapo, pres.; Marzano, est. - Comune di Magliano Romano (avv. Cammarone) c. Regione Lazio (avv. Ricci) ed a.

Sanità pubblica - Autorizzazione all'ingresso di nuovi codici CER di rifiuti in una discarica - Parziale illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Magliano Romano ha impugnato la determinazione G12156 del 20 ottobre 2016 con cui la Regione, riprovedendo all'esito delle sentenze n. 5274 e n. 5275 del 5 maggio 2016, ha consentito l'ingresso di nuovi codici CER di rifiuti nella discarica sita in Comune di Magliano Romano, loc. Monte della Grandine, gestita da Idea 4 S.r.l..

La Regione e la controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.

Ha spiegato intervento *ad adiuvandum* l'Associazione Ecologica Monti Sabatini - No Discarica Magliano Romano, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 1004 del 1 marzo 2017 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato in via prudenziale, per prevenire il possibile pregiudizio all'ambiente e alla salute nelle more della decisione di merito, stante la complessità della vicenda dedotta in giudizio, caratterizzata da una serie di procedure e provvedimenti che si accavallano di pochi giorni ma che in realtà sono relativi ad un unico impianto.

In vista della trattazione del merito, da tenersi congiuntamente ad altri ricorsi vertenti su atti afferenti al medesimo sito, le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e all'udienza pubblica dell'11 luglio 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il presente giudizio riguarda gli atti adottati dalla Regione Lazio, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all'esito delle sentenze di questo TAR, Sezione Prima *Ter*, n. 5274 e n. 5275 del 5 maggio 2016, con cui è stata annullata la prima determinazione, G09137 del 22 luglio 2015, con la quale la Regione aveva già autorizzato l'ingresso di nuovi codici CER di rifiuti, asseritamente inerti, nella discarica sita in Comune di Magliano Romano, loc. Monte della Grandine, gestita da Idea 4 S.r.l..

Idea 4 S.r.l., autorizzata, in forza di determinazione B06167 del 17 settembre 2012 (modificata con le determinazioni B01393 del 9 aprile 2013 e A06398 del 6 agosto 2013) della Regione Lazio, all'esercizio di una discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano, località Monte della Grandine, il 23 aprile 2014 presentava alla Regione istanza relativa all'ampliamento dei codici CER da smaltire in discarica.

Su tale istanza la Regione si è pronunciata favorevolmente una prima volta, con determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015, annullata con le sentenze n. 5274 e n. 5275/2016, e una seconda volta con determinazione n. G12156 del 20 ottobre 2016, impugnata con il ricorso in epigrafe.

In particolare la sentenza n. 5275/2016 pronunciata sul ricorso n. 14264/2015 R.G proposto dal Comune di Magliano Romano, disponeva l'annullamento della determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015 in quanto " nel momento in cui veniva adottata la determinazione impugnata (G09137 del 22.07.2015), il D.M del 27.09.2010 risultava modificato dal D.M del 24.06.2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica".

La sentenza n. 5274/2016, in accoglimento del ricorso n. 12933/2015 R.G proposto da altri ricorrenti, disponeva l'annullamento della Determinazione n. G09137/2015 stabilendo che "il procedimento di assenso, avviatosi su iniziativa di Idea 4, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e assicurazione segnalate dall'ARPA".

Infatti, con nota prot. 30270 del 13 aprile 2015, ARPA Lazio si era espressa sull'istanza di Idea 4 affermando, in particolare, che i "rifiuti il cui CER di identificazione, pur correttamente attribuito in virtù del ciclo produttivo, può non garantire automaticamente l'effettiva natura "inerte" del rifiuto stesso con riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2 D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e richiamata nella DGR n. 34/2012" e aveva raccomandato "a tal fine, in fase di esercizio, deve essere prevista una verifica approfondita e puntuale per i rifiuti accettati. Dovranno pertanto essere definite dalla Società idonee procedure per la verifica della caratterizzazione di base ed il controllo all'accettazione di tali rifiuti, definendo ove necessari specifici protocolli (per ogni CER e singolo produttore) elaborati in relazione al processo dal quale i rifiuti vengono prodotti, al fine di dimostrare in modo univoco le caratteristiche a norma di legge".

Con successiva nota prot. 228327 del 27 aprile 2015, la Regione trasmetteva il parere di ARPA a Idea 4 chiedendo alla società di “predisporre una integrazione che esponga, in maniera esaustiva, un protocollo di accettazione rifiuti specifico per i codici CER” previsti nell’istanza di variazione non sostanziale.

Il 5 maggio 2015, Idea 4 consegnava il documento denominato “Protocollo speciale di accettazione nuovi codici CER” sul quale, con nota prot. 53916 del 2 luglio 2015, (doc. 4 id.) ARPA Lazio richiamava l’attenzione “sulla necessità di documentare l’effettiva natura inerte dei rifiuti ammessi in discarica, con particolare riferimento a quelli il cui codice CER, definito nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e riportato nel capitolo 3 del Protocollo inviato dalla Società, non dà garanzia a priori sull’effettiva natura inerte del rifiuto stesso”.

L’ARPA evidenziava, altresì, che “a fronte dell’ampio numero di tipologie di rifiuti che la società chiede di poter gestire, si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che debba essere prevista una approfondita verifica per i rifiuti che potrebbero per effettive caratteristiche chimico/fisiche non essere “inerti” secondo la definizione di legge richiamata (come ad esempio i fanghi prodotti dal trattamento di effluenti industriali e delle acque reflue urbane, il compost fuori specifica, i rifiuti il cui codice CER può identificare una vasta gamma di tipologie quale il 191212, ecc. ecc.)”.

Pur ritenendo il Protocollo stabilito dalla Società in linea con la vigente normativa, ARPA Lazio prescriveva “che in fase di esercizio, la descrizione dell’attività che ha generato il rifiuto gestito debba essere di maggiore dettaglio possibile e che le eventuali analisi aggiuntive da eseguire debbano essere frutto di valutazioni specifiche da eseguirsi in fase di caratterizzazione di base e verifica di conformità sulla base delle informazioni di dettaglio acquisite sul rifiuto”.

Con determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015, poi annullata, la Regione, anche all’esito dei pareri di ARPA, rilasciava l’autorizzazione riferendosi alla relazione tecnica di Idea 4, datata aprile 2014, allegata all’istanza ma non al provvedimento.

Stanti le citate sentenze di annullamento, con determinazione n. G12156 del 20 ottobre 2016, impugnata con il ricorso in epigrafe, la Regione concedeva nuovamente l’autorizzazione all’introduzione dei codici CER come da richiesta del 23 aprile 2014.

3. Il Comune ricorrente riferisce che la discarica di rifiuti inerti di proprietà della soc. Idea 4 S.r.l., sita in loc. Monte della Grandine nel Comune di Magliano Romano, ha ottenuto in pochissimi anni, molteplici autorizzazioni, tratteggiate in ricorso, che destano preoccupazione per la salute pubblica dei cittadini.

Per quanto di interesse, il Comune osserva che la Determinazione n. G12156 del 20 ottobre 2016, impugnata con il ricorso in epigrafe, è sostanzialmente la stessa autorizzazione (G09137 del 22 luglio 2015), annullata dal T.A.R. con sentenze n. 5274 e n. 5275/2015.

4. Premessi cenni sulla legittimazione a ricorrere, il Comune formula tre motivi di seguito sintetizzati, complessivamente rubricati: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 128/2010, dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998, della D.G.R. n. 14 del 18 gennaio 2012, del regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014; eccesso di potere, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta; violazione del Principio di Precauzione ai sensi dell’art. 174 del Trattato UE.

I) Secondo il Comune ricorrente l’autorizzazione all’ingresso in discarica di ulteriori n. 21 tipologie di rifiuti approvata dalla Regione con la determinazione impugnata e ancor prima con la determinazione n. G09137/2015, poi annullata dalle pronunce del T.A.R. del Lazio, si riferisce alle stesse tipologie di rifiuti delle quali, nel 2012, con determinazione n. B04346, la stessa Regione Lazio aveva chiesto lo stralcio, in quanto CER destinati a discariche per rifiuti non pericolosi. Oltre alla contraddittorietà nell’autorizzare l’ingresso di codici CER di cui prima si era chiesto lo stralcio, il provvedimento della Regione evidenzerebbe il totale difetto di istruttoria nel definire la modifica della Determinazione n. A06398 del 6 agosto 2013, approvandola, come non sostanziale, così autorizzando l’ingresso in discarica di ulteriori codici CER, non tenendo conto che l’ingresso di ben 21 nuovi codici CER nell’impianto possano procurare conseguenze anche sulla quantità di rifiuti trattati dall’impianto.

II) La Regione avrebbe omesso di applicare il principio di precauzione per cui, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.

Viceversa, nel caso di specie, a fronte del rischio evidenziato dall’ARPA Lazio con prot. n. 30270 del 13 aprile 2015, che alcuni dei nuovi codici richiesti potessero corrispondere a rifiuti non inerti e, quindi, che alcuni dei corrispondenti rifiuti potessero provocare inquinamento ambientale e pericolo per la salute umana, la Regione ha ritenuto comunque di autorizzarne l’ingresso in discarica.

III) La determinazione impugnata non contempla quanto statuito dall’Allegato 3 del D.M del 24 giugno 2015, ciò in sostanziale elusione di quanto deciso con la sentenza n. 5275/2016 con cui il T.A.R. annullava la determinazione n. G09137/2015 proprio in considerazione del fatto che, nel momento in cui è stata adottata la determinazione impugnata (22 luglio 2015) il D.M 27 settembre 2010, su cui si fondava la Relazione Tecnica presentata da Idea 4 S.r.l., risultava modificato dal D.M 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.

Pertanto, la precedente determinazione è stata annullata “in quanto l’Amministrazione regionale non ha assunto le proprie determinazioni tenendo conto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie al fine di garantire una gestione della discarica senza arrecare danno all’ambiente e alla salute dell’uomo”.

Secondo il Comune ricorrente la Regione, disattendendo quanto statuito con la richiamata sentenza, ha autorizzato in favore di Idea 4 s.r.l. l’ingresso dei 21 codici CER annullati, sulla base di una mera istruttoria d’ufficio, di cui peraltro, non si ravviserebbero elementi d’identificazione, limitandosi ad allegare un “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, diventato parte integrante della nuova Determinazione.

Tuttavia l’Allegato Tecnico denominato “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, altro non sarebbe che il medesimo protocollo, già depositato da Idea 4 s.r.l. in data 27 aprile 2015, già annullato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 5275/2015, in quanto non conforme alla vigente normativa.

Neanche ARPA Lazio avrebbe potuto far riferimento alla nuova normativa, atteso che il primo parere favorevole con prescrizioni è stato rilasciato in data 13 aprile 2015 e il secondo è del 2 luglio 2015, ma è rilasciato su un documento datato Aprile 2015.

Inoltre la Determinazione impugnata sarebbe elusiva anche di quanto statuito con la sentenza n. 5274/2015, che ha annullato la prima determinazione (G09137/2015) per sostanziale difetto di istruttoria.

Infatti, anche nel nuovo provvedimento, non sarebbe chiaro quanto stigmatizzato con la richiamata sentenza, ossia se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso; se, per l’eventualità che le analisi aggiuntive vengano effettuate quando il rifiuto ha già raggiunto la discarica, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato e risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria (l’inerzia, in assoluto primo luogo) possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati.

La Regione Lazio non avrebbe neanche tenuto conto del fatto che in prossimità della discarica sono situate aree sensibili: il centro abitato del Comune di Magliano Romano a circa 800 metri, un istituto scolastico a circa 1 Km, l’impianto sportivo circa Km 1,2 e le aree di espansione residenziale a circa 800 m.

5. La Regione Lazio si è difesa osservando che, nella sentenza n. 5274/2016, il Collegio ha affermato “il procedimento di assenso, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e assicurazione segnalate dall’ARPA”.

La Regione, quindi, ha riavviato il procedimento per superare i rilievi del Collegio ed adottare un provvedimento in linea con i principi contenuti nella sentenza, in particolare l’approvazione del protocollo presentato dalla Idea 4 per la caratterizzazione dei rifiuti non rientranti nella tabella 1 del D.M. 27 settembre 2010, ossia non chiaramente inerti.

La determinazione G 12156/2016, ha autorizzato lo smaltimento di rifiuti nella discarica per inerti, previa caratterizzazione e relativa verifica per la stabilirne con certezza la natura.

Le modalità di accettazione dei rifiuti sono indicate, secondo il parere dell’ARPA prot. 53916 del 2 luglio 2015, nell’Allegato tecnico denominato “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, reso parte integrante dell’autorizzazione.

La Regione precisa che il procedimento di ingresso dei rifiuti è definito dal D.M. 27 settembre 2010 sicchè non ci sarebbe discrezionalità dell’amministrazione nel prevedere prescrizioni al gestore della discarica.

Secondo la Regione non era necessario un nuovo parere ARPA poiché il T.A.R. non lo ha richiesto e, quindi, la struttura competente ha rielaborato il protocollo sulla base di quel parere; l’istruttoria è stata puntualmente svolta ed è consistita nel verificare la coerenza del protocollo presentato con le prescrizioni del D.M. 27 settembre 2010 e nel definire specificatamente analisi da eseguire e le tempistiche degli adempimenti.

Le differenze tra il precedente protocollo e quello approvato con la determinazione impugnata sarebbero proprio nella specificazione degli adempimenti e nella previsione della ripetizione delle analisi da parte del gestore.

6. La controinteressata Idea 4 S.r.l. ha svolto difese di analogo tenore.

Ha, tuttavia, rimarcato, con riferimento all’ordinanza n. 1004/2017 (erroneamente indicata come n. 775/2017):

- che l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe concerne la adozione di un provvedimento in esecuzione di precedente sentenza del T.A.R., di annullamento di provvedimento avente lo stesso oggetto;

- che l’atto impugnato non ha nulla a che vedere con l’impianto di percolato, la sua realizzazione e la sua modifica (oggetto di diversi provvedimenti e ricorsi), in quanto la realizzazione dell’impianto e la sua modifica migliorativa non ha né come presupposto né come fine, l’autorizzazione all’ingresso di nuovi CER;

- che voler ritenere tutti i provvedimenti impugnati con i vari ricorsi (sostanzialmente relativi all’impianto di percolato e alla autorizzazione con ingresso di nuovi CER in deroga), come tra loro non solo strettamente collegati ma addirittura condizionanti gli uni agli altri, sia una considerazione non rispondente alla realtà e non esatta.

7. I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente risolvendosi nell’unica articolata censura di difetto di istruttoria per sostanziale elusione di quanto statuito con le precedenti sentenze n. 5724 e n. 5725/2016.

Deve premettersi che l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe giunge a conclusione di un procedimento riavviato a partire da un certo *step*, individuato dalla sentenza n. 5274/2016, resa dalla Sez. I *Ter*, che ha annullato la prima determinazione, G09137 del 22 luglio 2015, con la quale la Regione aveva già autorizzato l’ingresso di nuovi codici CER

di rifiuti, asseritamente inerti, nella discarica sita in Comune di Magliano Romano, loc. Monte della Grandine, gestita da Idea 4 S.r.l..

In ricorso il Comune ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che l'atto impugnato risentirebbe degli stessi vizi da cui è stata ritenuta affetta la prima determinazione regionale di autorizzazione all'ingresso di nuovi codici CER di rifiuti; ciò in quanto la Regione solo apparentemente avrebbe rispettato il *dictum* giurisdizionale essendosi, in realtà, limitata ad allegare al nuovo provvedimento lo stesso "Protocollo di accettazione dei rifiuti", fornito in precedenza dalla controinteressata ma non allegato alla determinazione G09137 del 22 luglio 2015, senza effettuare null'altro di quanto prescritto con la citata sentenza.

Dunque la parte ricorrente, nell'impugnare il nuovo provvedimento, lamenta una sostanziale elusione non solo del giudicato di cui alla sentenza n. 5274/2016 ma anche del giudicato di cui alla sentenza n. 5275/2016, che aveva annullato la medesima determinazione perché non assunta nel rispetto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie al fine di garantire una gestione della discarica senza arrecare danno all'ambiente e alla salute dell'uomo.

La tesi del ricorrente merita condivisione solo in parte.

8. A supporto della precedente determinazione, poi annullata, la Regione aveva posto il "Protocollo speciale di accettazione nuovi codici CER", espressamente richiesto da ARPA Lazio, il quale, pur riportando infine l'avviso positivo dell'ARPA, come evidenziato nel più volte richiamato precedente giurisdizionale, "evidentemente non ha soddisfatto pienamente l'Organo consultivo" se è vero che con la nota del 2 luglio 2015 l'ARPA ha comunque prescritto ancora che "in fase di esercizio, la descrizione dell'attività che ha generato il rifiuto gestito debba essere di maggiore dettaglio possibile e che le eventuali analisi aggiuntive da eseguire debbano essere frutto di valutazioni specifiche da eseguirsi in fase di caratterizzazione di base e verifica di conformità sulla base delle informazioni di dettaglio acquisite sul rifiuto".

Ciò posto, la sentenza n. 5274/2016 ha rilevato tre profili di illegittimità del precedente provvedimento:

- per un verso la Regione, con quello che doveva essere l'atto conclusivo del procedimento per il quale essa è istituzionalmente competente, si limitava solo a "prendere atto" di rappresentazioni fatte da una parte privata, senza assumersi in prima persona la responsabilità di assentire direttamente l'ampliamento della capacità recettiva della discarica rispetto a rifiuti tipologicamente nuovi ed in ordine ai quali non v'era sicurezza ab origine in ordine al fatto che non potessero già essere ovvero divenire (a contatto fra loro e/o con quelli per i quali l'assenso al conferimento era già stato dato) foci di rischi e danni;

- per altro verso, la Regione ometteva (mancando anche di allegarlo fisicamente) di far divenire parte integrante e sostanziale della propria determinazione quel protocollo che, assentito almeno formalmente dall'ARPA, avrebbe invece dovuto costituire, nelle intenzioni dell'Organo consultivo, lo strumento di garanzia concreta del fatto che l'ampliamento tipologico dei rifiuti conferibili in discarica non si traducesse in un generatore di rischi ambientali;

- per altro verso ancora, poi, la determinazione impugnata ometteva di esplicitare adeguatamente tempi, frequenza, tipologie, modalità di espletamento e, soprattutto, responsabilità in ordine alle "analisi aggiuntive" che "in fase di esercizio" l'Arpa ha conclusivamente indicato che dovessero essere effettuate.

Sulla base della rilevate criticità, la sentenza ha concluso che, "in accoglimento dei ricorsi, la determinazione impugnata deve essere annullata ed il procedimento di assenso, avviatosi su iniziativa di Idea 4, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e assicurazione segnalate dall'ARPA".

9. Osserva il Collegio che i tre profili di criticità rilevati nel precedente provvedimento annullato risultano essere stati, almeno in parte, rimossi nella determinazione impugnata, assunta all'esito del riavviato procedimento.

Invero, svolgendo autonomamente e *motu proprio* l'istruttoria sul Protocollo presentato da Idea 4, la Regione ha inteso fare proprie quelle che, in prima battuta, erano rappresentazioni di una parte privata, così assumendosi la piena e diretta responsabilità di assentire l'ampliamento della capacità recettiva della discarica con rifiuti tipologicamente nuovi.

Inoltre la Regione ha allegato al provvedimento, per farne parte integrante, l'Allegato tecnico recante il Protocollo di accettazione dei rifiuti, nell'ambito del quale ha esplicitato tempi, frequenza, tipologie, modalità di espletamento e responsabilità in ordine alle analisi aggiuntive che secondo ARPA devono essere effettuate in fase di esercizio.

Leggendo, infatti, l'Allegato tecnico si rileva che, per ciascuna delle fasi (caratterizzazione di base, verifiche di conformità e accettazione in discarica, verifica in loco), la Regione specifica, anche rifacendosi alle prescrizioni di legge, su quale soggetto (produttore, detentore, gestore) di volta in volta gravi il relativo onere.

Non coglie nel segno, dunque, la censura secondo cui il fatto che l'istruttoria d'ufficio sia stata condotta sull'unico Protocollo redatto da Idea 4 denoterebbe un carente approfondimento dal momento che, come rilevato, la sentenza n. 5274/2016 aveva evidenziato con precisione i tre riportati profili di criticità, richiedendosi alla Regione una sostanziale presa di posizione nella veste di autorità di controllo e la conseguente assunzione di responsabilità in ordine agli atti da adottare, non essendo stato, viceversa, prescritto che la Regione richiedesse necessariamente un nuovo Protocollo a Idea 4.

10. Non è fondata neanche la tesi per cui la Regione avrebbe dovuto asseritamente acquisire nuovamente il parere dall'ARPA.

Deve osservarsi, in proposito, che la sentenza n. 5274/2016, dopo aver prescritto la ripresa del procedimento “a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e assicurazione segnalate dall’ARPA” aveva suggerito che con il “riavvio del procedimento, poi, la Regione avrà altresì buona occasione per valutare le più opportune iniziative idonee a dare attuazione, nel caso di specie, al principio di precauzione il cui rispetto è comunque dovuto”.

Aggiungeva la sentenza che “con l’occasione inoltre, la Regione, semmai ritornando ad acquisire l’avviso tecnico dell’ARPA, avrà pure modo di analizzare la domanda di ampliamento dei Idea 4 alla luce delle nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 le quali, nel caso in questione, non hanno avuto modo di essere valutate applicativamente in occasione dell’adozione della determinazione impugnata”.

Il Collegio rileva che le surriportate indicazioni, contenute nella sentenza n. 5274/2016, rappresentavano dei suggerimenti, formulati per di più in via meramente ipotetica, che la Regione avrebbe forse potuto opportunamente raccogliere ma che, non avendolo fatto, non rendono per ciò solo illegittimo il nuovo provvedimento.

Infatti, l’unica prescrizione impartita con la sentenza in rassegna era quella di far ripartire il procedimento con una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte (quindi di quello già prodotto da Idea 4), onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e assicurazione segnalate dall’ARPA, evidentemente nel parere già reso.

11. E’, invece, fondata la censura secondo cui la Regione non avrebbe tenuto conto che il D.M. del 27 settembre 2010, al momento dell’adozione della seconda determinazione, risultava modificato dal D.M. 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha anche aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.

In proposito deve rilevarsi che, nel provvedimento impugnato, la Regione si limita ad affermare che, alla data del parere di ARPA Lazio del 2 luglio 2015, “era già in vigore il Regolamento CE 1317/2014 e quindi la vigente normativa relativa alla classificazione dei rifiuti”, con ciò ritenendo dimostrato che nell’Allegato tecnico, parte integrante della determinazione G12156, siano state osservate anche le nuove prescrizioni contenute nel D.M. del 24 giugno 2015.

Si tratta, a parere del Collegio, di un richiamo meramente formalistico, con il quale la Regione ha, in modo inadeguato, ritenuto di rimediare a quanto rilevato dalla Sez. I Ter con la coeva sentenza n. 5275/2016, con cui il T.A.R. ha annullato la stessa determinazione G09137 per l’ulteriore ragione che, nel momento in cui è stata adottata la determinazione impugnata (22 luglio 2015), il D.M. 27 settembre 2010 risultava modificato dal D.M. 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.

La sentenza, infatti, rilevava che, nella determinazione regionale n. G09137/2015 e nella Relazione Tecnica presentata da Idea 4 S.r.l., a pag. 24, si afferma che le attività di accettazione dei rifiuti, le prescrizioni e le limitazioni a cui fare riferimento sono quelle di cui all’art. 3 del D.M. 27 settembre 2010.

Conclude la sentenza n. 5275/2016: “Pertanto, la determinazione impugnata è stata correttamente contestata in quanto l’Amministrazione regionale non ha assunto le proprie determinazioni tenendo conto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie al fine di garantire una gestione della discarica senza arrecare danno all’ambiente e alla salute dell’uomo”.

Rileva il Collegio che, anche nella determinazione G12156, non è dato ricavare con certezza se siano stati effettivamente rispettati i dettami del D.M. 24 giugno 2015.

Infatti, nell’Allegato tecnico non è specificato il soggetto che sarà tenuto ad eseguire le analisi richieste dal nuovo decreto ministeriale.

Sul punto, la sentenza n. 5274/2016 prescriveva: “particolare attenzione dovrebbe essere posta in ordine al grado di sufficiente terzietà (rispetto agli interessi propri della parte privata che gestisce una discarica) in capo ai soggetti cui viene demandato il riscontro delle caratteristiche dei diversi, singoli tipi di rifiuti che si adducono in discarica, nonché alla capacità di reazione reciproca fra rifiuti di differente tipologia”.

Inoltre, anche nel nuovo provvedimento non risulta chiaro, come già rilevato dalla sentenza n. 5274/2016 in ordine alla precedente autorizzazione, se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso e, in tale seconda ipotesi, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato e risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria, possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati.

Che tali indicazioni manchino nel provvedimento è confermato anche dal fatto che la difesa regionale ha dovuto, sinteticamente, fornire tali precisazioni nella memoria del 9 giugno 2017.

Si tratta, tuttavia, di precisazioni che, da una parte, in quanto non rivolte al gestore in un formale provvedimento dell’Autorità regionale, non ne garantiscono il rispetto; dall’altra, proprio perché non inserite nel provvedimento, rappresentano una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Invero, è inammissibile, da parte della Pubblica amministrazione, la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò

costituendo un'integrazione postuma della motivazione, non consentita in quanto non inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 24).

12. Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato solo nella parte in cui non specifica, nel rispetto delle novità introdotte dal D.M. 24 giugno 2015:

- quali siano soggetti cui viene demandato il riscontro delle caratteristiche dei diversi, singoli tipi di rifiuti che si adducono in discarica, della capacità di reazione reciproca fra rifiuti di differente tipologia;
- se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso;
- in tale seconda ipotesi, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato e risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria, possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati.

A tal fine la Regione dovrà integrare la determinazione G12156 del 18 ottobre 2016 dettando precise prescrizioni al gestore in ordine ai punti innanzi indicati, nel rispetto degli avvertimenti dati da ARPA Lazio e in ossequio al principio di precauzione.

Con l'occasione la Regione avrà la possibilità di valutare l'opportunità di convogliare le diverse e pressochè coeve istanze presentate dalla società Idea 4 relativamente al complessivo impianto di Monte della Grandine in un unico procedimento, ovvero quanto meno di collazionare, in ciascun procedimento, le risultanze degli atti acquisiti negli altri, in modo da pervenire all'adozione di provvedimenti il più possibile completi, che soddisfino non soltanto nominalmente il rispetto del principio di precauzione.

13. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza solo parziale, sono poste a carico della Regione in misura ridotta e sono liquidate in favore del Comune ricorrente come in dispositivo; viceversa possono compensarsi con la controinteressata e con l'associazione interveniente.

(Omissis)